



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **51**

Adunanza del **15.12.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI 'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO'.

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di dicembre alle ore 18,30 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbatì Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI 'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO'.

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI : “ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un’innovativa disciplina in materia e, precisamente:
 - L’articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora individuate dall’articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
 - L’articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, il quale stabilisce che l’associazione dei Comuni deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.
- l’obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge¹, cioè: “*il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni*”, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.
- i Comuni di Casaleto Vaprio, Campagnola Cremasca, Cremona, Trescore Cremasco hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione di: “**Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;**”².
- i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l’oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione, costituita da n. 20 articoli.

DATO ATTO che viene rispettata la dimensione demografica minima associativa, di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

RITENUTO di approvare l’allegata bozza di convenzione e di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO l’articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

VISTO l’articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 che individua le funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

EFFETTUATA la votazione:

Con voti favorevoli n.7 astenuti nessuno, contrari nessuno , su n. 7 consiglieri presenti e votanti in

¹ Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

² Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “A”.

forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione, per la gestione in forma associata della funzione di ***“Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;”***.
- 2) Di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.
- 3) Di dare atto che l'oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.
- 4) Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000, di procedere alla stipula della convenzione.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione,

Con voti favorevoli n.7 astenuti nessuno, contrari nessuno , su n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI
"ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO"

Il giorno, del mese di, anno, nel Palazzo Municipale di (..), sono presenti i signori Sindaci:

1. **Barbati Angelo**, nato a (.....) il, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **COMUNE DI TRESORE CREMASCO**, con sede in Via C.F./P.I.:, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n..... in data, che in copia autentica si allega sotto la lettera A).
2. **Guerini Rocco Agostino**, nato a Cremosano (CR) il 05.02.1948, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA**, con sede in Via Ponte Rino n. 9 C.F./P.I.: 00308170190, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n..... in data 05.05.2014, che in copia autentica si allega sotto la lettera B).
3. **Dioli Ilaria**, nata a (.....) il, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **COMUNE DI CASALETTO VAPRIO**, con sede in Via C.F./P.I.:, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n..... in data, che in copia autentica si allega sotto la lettera C).
4. **Fornaroli Marco**, nato a (.....) il, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **COMUNE DI CREMOSANO**, con sede in Via C.F./P.I.:, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n..... in data, che in copia autentica si allega sotto la lettera D).

PREMESSO:

CHE la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente:

- L'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora individuate dall'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
- L'articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, il quale stabilisce che l'associazione dei Comuni deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

CHE l'obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla

legge³, cioè: *“il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”*, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

CHE ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.

CHE i Comuni di Casaletto Vaprio, Cremosano e Campagnola Cremasca hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione di: *“organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”*⁴.

CHE i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

CHE la normativa ora richiamata prevede, attualmente, l'obbligo di mettere in gestione associata:

- a) entro il 30 giugno 2014, ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del decreto legge n. 78/2010;
- b) entro il 31 dicembre 2014, le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 del decreto legge n. 78/2010.

CHE l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003.

CHE viene rispettata la dimensione demografica minima associativa, di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale

CHE il Comune di Trescore Cremasco ha chiesto di aderire alla già esistente convenzione fra i Comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Casaletto Vaprio.

CHE i Comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Casaletto Vaprio hanno accolto la richiesta del Comune di Trescore Cremasco.

CHE, con le seguenti deliberazioni consiliari, è stata approvata la presente convenzione:

- Comune di TRESORE CREMASCO: deliberazione consiliare n. del
- Comune di CAMPAGNOLA CREMASCA: deliberazione consiliare n. del
- Comune di CASALETTO VAPRIO: deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di CREMOSANO: deliberazione consiliare n. del

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000, oltre che della già richiamata normativa nazionale (articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012) e regionale, ha ad oggetto l'obbligo dei Comuni sottoscrittori a gestire in forma associata la funzione relativa a:

³ Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

⁴ Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “A”.

“organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”
(Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “**A**”).

Con la stipula di tale convenzione, **viene istituita la gestione in forma associata della predetta funzione.**

La funzione convenzionata comprende, a titolo non esaustivo, i seguenti settori di attività:

- a) Organi istituzionali;
- b) Segreteria generale e organizzazione;
- c) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- d) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, ad eccezione della riscossione dei tributi relativi alla raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “**F**”);
- e) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- f) Gestione risorse umane;
- g) Disciplina dei controlli interni.

Art. 2

Finalità

La gestione associata della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa e garantire l'economicità della gestione;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) perseguire l'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali.

Art. 3

Principi

Le attività svolte nell'ambito della gestione associata devono essere guidate dai seguenti principi:

- a) massima attenzione all'esigenza dei destinatari dei servizi;
- b) preciso rispetto dei termini di evasione delle pratiche con l'impegno di promuovere azioni per la riduzione degli stessi;
- c) rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione mediante eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali;
- f) ricerca dell'uniformità dei comportamenti e delle metodologie d'intervento;
- g) chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate;
- h) attivazione di strumenti evoluti di programmazione e controllo orientati al miglioramento della performance e basati sulla rilevazione dei risultati ottenuti.

Art. 4

Regolamenti comunali e disposizioni applicabili

In via preliminare, nello svolgimento della funzione e delle correlate attività gestite in forma associata, le parti convengono che trovano applicazione i regolamenti dei singoli Comuni.

Successivamente, le parti convengono che dovrà pervenirsi alla redazione ed approvazione di un nuovo regolamento unitario per l'esercizio associato della funzione.

Art. 5

Comune capofila

Il Comune capofila viene individuato nel Comune di CREMOSANO.

Presso il Comune capofila sarà costituito l'Ufficio delegato per l'esercizio della funzione in forma associata, fatte salve diverse formule organizzative, da valutare in sede di elaborazione del progetto-regolamento operativo (convenzione attuativa).

Art. 6

Modalità di esercizio della funzione

Entro il termine del 31 maggio 2015, le Amministrazioni Comunali si obbligano, mediante condivise deliberazioni di Consiglio, ad approvare un progetto-regolamento operativo (convenzione attuativa), finalizzato a:

- a) definire in modo maggiormente dettagliato le attività ed i servizi, afferenti la funzione fondamentale in esame;
- b) disciplinare le concrete modalità organizzative di esercizio della funzione, inclusa la regolamentazione dell'Ufficio delegato e dei suoi rapporti con gli altri Comuni aderenti;
- c) garantire, in aderenza al principio di "circolarità" dei dipendenti, il continuo esercizio delle attività anche in caso di assenza dei dipendenti dei singoli Comuni, attraverso l'"intervento sostitutivo" dei dipendenti degli altri Comuni, individuati dal funzionario Responsabile di settore del Comune capo-convenzione;
- d) individuare i rapporti economico-finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie (*Piano economico-finanziario*, quale allegato al progetto operativo, da approvare ogni anno).

Art. 7

Rapporti economici

I rapporti economico-finanziari, relativi alla funzione in gestione associata, saranno, come prescritto dal precedente articolo 6, definiti con specifico ed unico Piano economico-finanziario, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei sindaci. Tale Piano dovrà indicare e stimare tutte le risorse, umane e strumentali, utilizzate per il corretto esercizio della funzione.

Il Piano sarà predisposto dall'Ufficio delegato in collaborazione e previo parere preventivo degli Uffici finanziari degli Enti aderenti. Parimenti, per quanto riguarda la predisposizione del rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparte delle spese, secondo i criteri fissati dalla Conferenza dei sindaci.

Ogni ente aderente alla convenzione s'impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli oneri determinati dalla sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria competenza, secondo un calendario che verrà approvato unitamente al piano finanziario.

Il Piano ed il rendiconto saranno approvati dalle Giunte comunali dei rispettivi Comuni.

Art. 8

Funzioni dell'Ufficio delegato

Il Responsabile dell'Ufficio delegato, successivamente individuato e competente per tale funzione esercita le seguenti funzioni:

- a) funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra gli enti aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e per l'efficace e corretto funzionamento della gestione associata;
- b) l'esercizio di tutte le attività relative alla funzione in gestione associata e l'adozione di tutti gli atti, previsti dall'articolo 107 del D.Lgs n. 267/2000;
- c) la gestione dell'eventuale personale assegnato all'Ufficio delegato, con le modalità da stabilire attraverso la redazione ed approvazione di un unico regolamento di organizzazione;
- d) funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare lo svolgimento delle attività;

- e) predisposizione del Piano economico-finanziario, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei sindaci;
- f) predisposizione del rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparte delle spese secondo i criteri fissati dalla Conferenza dei sindaci.
- g) rappresentanza esterna degli enti associati, in relazione alle attività di gestione previste nell'esercizio della funzione associata.

Le competenze sub "e" ed "f" saranno esercitate in collaborazione con gli Uffici finanziari degli Enti aderenti.

Presso le sedi degli enti aderenti, possono essere individuati responsabili di procedimento, nominati fra il personale in servizio presso le amministrazioni associate.

Il personale degli enti convenzionati, coinvolto nello svolgimento della funzione attività associata, è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio di tutti i Comuni interessati.

Art. 9 **Beni**

L'ente, sede dell'Ufficio delegato successivamente individuato, provvede a destinare idonei locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

I beni, eventualmente occorrenti per l'esercizio associate della funzione, possono essere acquistati pro quota in comproprietà da parte di tutti gli enti associati ovvero da un singolo comune per le svolgimento delle attività associate. I beni acquistati dai singoli Comuni, esclusivamente con risorse proprie, rimangono di loro proprietà al momento ed anche successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione.

Il comune capofila, di norma, procede, in accordo con i Comuni convenzionati che compartecipano alle spese, agli investimenti necessari per l'esercizio associato della funzione. Il rimborso della quota parte di ciascun ente è inviato al comune responsabile dell'acquisto entro 30 gg dal ricevimento della nota spese.

L'Ufficio delegato successivamente individuato provvede a redigere l'inventario sia dei beni strumentali messi a disposizione sia dei beni strumentali acquistati successivamente alla stipula della convenzione.

Le spese per la revisione e la manutenzione dei beni utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione sono ripartite proporzionalmente a carico dei Comuni che ne richiedono l'utilizzo.

Al momento della cessazione della convenzione la conferenza dei sindaci determina la destinazione dei beni strumentali acquistati con cofinanziamento, stabilendo eventuali compensazioni in riferimento allo stato del bene ed all'ammontare delle specifiche contribuzioni dei Comuni.

Art. 10 **Livelli di efficacia ed efficienza nella gestione**

I Comuni si obbligano a conseguire i significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come individuati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 31-bis, della legge n. 122/2010.

Art. 11 **Organismi di coordinamento**

Sono organismi di coordinamento:

- la Conferenza dei Sindaci;
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- L'Organismo Tecnico di Coordinamento.

Art. 12
Conferenza dei Sindaci

La conferenza dei sindaci è l'organo di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto.

La conferenza dei sindaci:

- indirizza il funzionamento degli uffici comuni relativamente alle attività associate, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- è composta da tutti i sindaci dei comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un assessore o un consigliere delegato;
- assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti.

Le sedute della conferenza dei sindaci sono valide con la presenza di almeno due componenti. Le decisioni, nel rispetto delle competenze proprie degli organi dei singoli enti aderenti, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci sono verbalizzate e trasmesse ai comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

La conferenza dei sindaci:

- a) individua gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall'articolo 1, nel rispetto delle competenze degli organi dei comuni convenzionati;
- b) propone la relazione programmatica per l'esercizio associato della funzione e del relativo piano finanziario, in conformità con gli strumenti di programmazione dei comuni convenzionati;
- c) definisce annualmente i rapporti finanziari, con l'obbligo di ogni singolo Comune di inserire gli impegni correlati in sede di bilancio preventivo dell'anno in corso;
- d) definisce le effettive quote di compartecipazione per le eventuali spese;
- e) autorizza gli eventuali acquisti di beni e servizi, definendo pure la ripartizione in proprietà oppure la loro esclusiva attribuzione ad uni o più Comuni, in base agli impegni finanziari da assumere.
- f) vigila e controlla l'esercizio della funzione esercitata in modo associato e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- g) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i gli enti convenzionati;
- h) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione;
- i) esamina i progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per l'erogazione di contributi e si relazione con gli organi competenti dei comuni aderenti per l'eventuale presentazione della richiesta di finanziamento;
- j) definisce regole attuative della presente convenzione, nel rispetto delle competenze degli organi degli enti aderenti;
- k) esamina proposte di modifica della presente convenzione.

La conferenza può essere convocata anche su richiesta di uno dei sindaci degli enti convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno.

Alla conferenza dei sindaci possono partecipare con funzioni consultive, i responsabili gestionali e i segretari comunali coinvolti nell'esercizio associato della funzione, al fine di formulare proposte programmatiche e valutative sull'andamento delle attività di loro competenza.

Art. 13
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.

Il presidente convoca e presiede la conferenza dei sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

Il presidente è eletto nell'ambito della conferenza dei sindaci con voto favorevole pari ai 2/3,

arrotondato all'unità superiore, dei componenti. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile. Il mandato del presidente è di due anni e può essere rinnovato. Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco, il Sindaco più giovane d'età convoca la Conferenza dei Sindaci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

In tutti i casi di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal sindaco più giovane d'età.

Art. 14

Coordinamento operativo – Organismo Tecnico

Il Segretario comunale del Comune Capofila assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

Viene istituito l'**organismo tecnico**, composta da: - Segretario Comunale del Comune Capofila; - gli altri Segretari Comunali; - i singoli dipendenti dei vari Comuni, interessati dalla funzione associata.

L'organismo tecnico, presieduto dal Segretario comunale del Comune capofila ovvero da altro soggetto individuato dalla Conferenza dei Sindaci, esplica funzioni consultive e propositive ed, in particolare:

- adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata delle funzioni;
- svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comunali;
- attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
- verifica l'andamento delle gestioni associate ed informa la Conferenza dei Sindaci, tramite il Presidente.

Art. 15

Attività di programmazione e controllo

Le attività di programmazione e controllo dell'esercizio associato della funzione in oggetto sono svolte dalla conferenza dei sindaci degli enti convenzionati, in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli enti. Per lo svolgimento di tali compiti la conferenza effettua almeno due sedute in un anno.

Entro la data del 31 ottobre, la conferenza dei sindaci, in relazione alle determinazioni degli organi competenti delle singole amministrazioni convenzionate, predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi per lo svolgimento della funzione associata, completata dal piano economico-finanziario, proposto dal responsabile dell'ufficio delegato per attività. La relazione programmatica e il piano economico-finanziario sono approvati dagli organi competenti degli enti aderenti alla convenzione.

Le funzioni di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio delegato per attività, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla conferenza dei Sindaci, sulla base della relazione predisposta da ciascun responsabile dell'ufficio delegato per attività, e sono svolte con le cadenze previste dalla relazione programmatica predisposta dalla conferenza stessa.

Art. 16

Durata, adesioni, scioglimento e recesso

La presente convenzione ha una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori.

Il recesso di un Comune deve essere comunicato al Comune capofila con un preavviso non inferiore ad un anno e può essere esercitato solo nel rispetto della minima durata triennale prevista dalla legge⁵.

Gli enti convenzionati rinunciano a vantare diritti sulla proprietà e l'uso dei beni acquistati congiuntamente, in ogni caso in cui decidano autonomamente di recedere dal rapporto associativo e sono obbligati a contribuire al pagamento di mutui e rate di acquisto fino alla loro scadenza.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con provvedimento assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Articolo 17

Ammissione di nuovi Comuni

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni per l'esercizio associato della funzione deve essere presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i comuni associati. Sull'istanza di ammissione, la decisione è assunta con apposito atto di assenso, da parte dei Sindaci dei singoli comuni. Successivamente, con deliberazioni consiliari, si procederà ad integrare la gestione associata convenzionata in essere.

Art. 18

Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione

Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni.

Con periodicità almeno annuale, la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

Art. 19

Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dagli enti convenzionati sono raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile dell'ufficio comune o delegato.

I dati trattati saranno utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 20

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella conferenza dei sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

⁵ Articolo 14, comma 31-bis, decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: *“Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale”*.

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

..... (Comune di TRESORE CREMASCO)

..... (Comune di CAMPAGNOLA CREMASCA)

..... (Comune di CASALETTO VAPRIO)

..... (Comune di CREMOSANO)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di
15 giorni consecutivi **dal 20.12.2014** **al 03.01.2015**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 20.12.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 20.12.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio